

N. R.G. 1249/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita Donofrio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1249/2018** promossa da:

PANFERTIL SPA (C.F. 04092050154), con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI ROBERTO,
elettivamente domiciliato in VIA A. DIAZ N. 47 RAVENNA presso il difensore avv. RIDOLFI
ROBERTO

ATTORE
contro

CONVENUTO

CATHARINA 1 SHIPPING (NAVE CATHARINA 1) (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MAURO
MAURIZIO e dell'avv. CALDERONI MARIARITA (CLDMRT81H49A944C) VIA TRIESTE 90/A
RAVENNA; elettivamente domiciliato in Via Trieste 90/a null 48122 Ravenna presso il difensore avv.
MAURO MAURIZIO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle
conclusioni.



FATTO E DIRITTO

Con la presente azione Panfertil spa - ricevitrice di due partite di fertilizzanti rispettivamente di tonn. 1730 di SSP e tonn. 1420 di TSP, indicate in due polizze di carico, imbarcate a Damietta (Egitto) sulla M/n Catharina 1 di bandiera maltese, arrivata nel porto di Ravenna il 6.4.2017 – citava in giudizio Catharina 1 Shipping, armatrice e vettrice del carico, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al ricevimento di merce diversa rispetto a quella caricata, lamentando un intervenuto frammischiamento tra le due partite.

Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo un difetto di giurisdizione e contestando nel merito la fondatezza della domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto.

In corso di causa si procedeva all'escussione dei testi ammessi e a CTU.

In ordine all'eccezione di difetto di giurisdizione, secondo la quale la presente controversia avrebbe dovuto essere deferita in arbitrato a Londra, si rileva che la clausola che derogherebbe alla competenza dell'autorità adita è contenuta in un fissato non sottoscritto dalle parti, né può ritenersi rilevante a tal fine il fatto che l'accordo sia stato raggiunto tramite uno scambio di mail, lì dove i soggetti tra i quali detto scambio sarebbe avvenuto sono diversi dalle odierne parti in causa e ad esse non facilmente riconducibili. Peraltro, lo stesso accordo non risulta di possibile univoca interpretazione nell'identificazione dell'autorità competente, lì dove individua la sede dell'arbitrato in un punto a Londra e, in altra clausola, a Parigi.

La relativa eccezione va quindi sicuramente rigettata.

Passando invece al merito della questione si osserva quanto segue.

L'attore lamenta di aver ricevuto le due partite di fertilizzanti in condizioni alterate e non conformi alle caratteristiche chimiche dei prodotti al momento dell'imbarco ed ipotizza un frammischiamento dovuto al verosimile cedimento di una paratia di separazione tra le due stive nelle quali le due partite erano state caricate separatamente.

Detta alterazione della merce sarebbe emersa solo a seguito di analisi chimiche eseguite presso un apposito laboratorio su incarico dell'attrice, senza contraddittorio tra le parti, dopo circa un mese dallo scarico delle merce e su campioni prelevati unilateralmente.

Al momento dello sbarco della merce non vi fu alcuna contestazione o rimostranza.

L'istruttoria svolta non ha consentito di accertare in modo univoco se la contaminazione della merce fosse visibile ad occhio nudo al momento dello sbarco, giacchè alcuni testi



hanno riferito trattarsi di due prodotti con colori diversi, mentre altri testi hanno parlato di due prodotti entrambi di colore grigio ma di diverse gradazioni.

I testi hanno peraltro confermato che le paratie di separazione tra le stive sono in acciaio e che il cedimento di una di esse avrebbe sicuramente comportato un importante rischio per la stabilità del mezzo, che avrebbe dovuto comportare appositi interventi. La nave risulta invece regolarmente ripartita da Ravenna il 7.4.2017 e non risulta che al momento dello sbarco sia stato rilevato alcun cedimento da parte di coloro che intervennero.

Lo stesso perito di parte attrice ha formulato l'ipotesi di un frammischiamento della merce causato dal cedimento di una paratia in via meramente teorica, senza alcun elemento certo di riferimento che, anche nella presente causa, risulta totalmente assente.

La valutazione delle caratteristiche chimiche del prodotto da parte del CTU ha anzi dimostrato che vi è stata una contestuale riduzione dei "titoli in anidride fosforica (P2 O2)" in entrambe le partite, mentre nel caso di frammischiamento, detto titolo sarebbe aumentato in una partita e diminuito in un'altra.

Nelle stesse polizze di carico si legge peraltro "*weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown*" e ciò dimostra la mancanza di verifica delle condizioni specifiche del prodotto da parte del vettore al momento dell'imbarco.

Sulla base di tutte queste considerazioni la domanda attorea va rigettata, con conseguente condanna dell'attore alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG 1249/2018 proposta da Panfertil s.p.a. contro Catharina 1 Shipping (Nave Catharina 1), costituita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così decide:

rigetta la domanda;

condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore di controparte che liquida in € 13.430,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;

spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso in Ravenna il 4.03.2020

IL GIUDICE

Dott. Annarita Donofrio

